

PROGETTO DI LEGGE

“STATUTO D’AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA”

STATUTO D'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 (La Regione Lombardia)
- Art. 2 (Elementi qualificativi della Regione)
- Art. 3 (Principio di sussidiarietà)
- Art. 4 (Autonomie territoriali)
- Art. 5 (Autonomie funzionali)
- Art. 6 (Autonomie sociali)
- Art. 7 (Leale collaborazione)
- Art. 8 (Rapporti internazionali e comunitari)
- Art.9 (Principio di solidarietà interregionale)
- Art. 10 (Principi di partecipazione)
- Art.11 (Pubblicità e trasparenza)
- Art. 12 (Ricerca ed innovazione)
- Art. 13 (L'uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità)

TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I – Il Consiglio regionale

- Art. 14 (Il Consiglio regionale)
- Art. 15 (Convalida dell'elezione)
- Art. 16 (Esercizio della funzione di consigliere regionale)
- Art. 17 (Funzioni del Consiglio regionale)
- Art. 18 (Il Presidente del Consiglio regionale)

- Art. 19 (L'Ufficio di presidenza)
- Art. 20 (Gruppi consiliari)
- Art. 21 (Commissioni consiliari)
- Art. 22 (Commissioni d'inchiesta)
- Art. 23 (Indagini conoscitive)
- Art. 24 (Programmazione dei lavori)
- Art. 25 (Autonomia del Consiglio)
- Art. 26 (Prerogative dell'opposizione)
- Art. 27 (Audizione preliminare)

CAPO II - Il Presidente della Regione e la Giunta

Sezione I – Il Presidente della Regione

- Art. 28 (Elezione e durata in carica del Presidente della Regione)
- Art. 29 (Il Presidente della Regione)
- Art. 30 (Cessazione dalle funzioni)
- Art. 31 (Mozione di sfiducia)
- Art. 32 (Il Vicepresidente)

Sezione II - La Giunta regionale

- Art. 33 (La Giunta regionale)
- Art. 34 (Attribuzioni della Giunta regionale)
- Art. 35 (Censura verso uno o più assessori)

TITOLO III - ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

CAPO I - Le fonti. Avvio dei procedimenti normativi

- Art. 36 (Legge regionale statutaria e legge regionale)
- Art. 37 (Riserva statutaria di legge regionale ed esercizio della potestà regolamentare della Regione)

Art. 38 (Regolamento generale del Consiglio regionale)

Art. 39 (L'iniziativa delle leggi regionali e dei regolamenti delegati dallo Stato)

Art. 40 (Qualità e impatto della normazione)

CAPO II - Il procedimento legislativo ordinario

Art. 41 (Le fasi)

Art. 42 (Partecipazione alla fase istruttoria del procedimento legislativo)

Art. 43 (Comitato paritetico di controllo e valutazione)

Art. 44 (Votazione finale a maggioranza qualificata)

Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione)

CAPO III – I procedimenti legislativi speciali

Art. 46 (Legge regionale di iniziativa degli enti locali)

Art. 47 (Legge regionale in materia comunitaria)

Art. 48 (Legge finanziaria e bilancio regionale)

Art. 49 (Legge per il riordino normativo)

CAPO IV - Il procedimento di approvazione dei regolamenti regionali

Art. 50 (Regolamenti delegati)

Art. 51 (Regolamenti regionali)

Art. 52 (Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione)

TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 53 (Principi generali dell'azione amministrativa)

Art. 54 (Organismi di studio e di ricerca)

Art. 55 (Enti del sistema regionale)

Art. 56 (Ordinamento degli uffici regionali)

TITOLO V - PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 57 (Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione)

Art. 58 (Referendum abrogativo)

Art. 59 (Referendum consultivo)

Art. 60 (Referendum territoriale)

Art. 61 (Il Consiglio delle autonomie locali)

TITOLO VI – FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE

Art. 62 (Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)

Art. 63 (Programmazione regionale)

Art. 64 (Documento di programmazione economico finanziaria)

Art. 65 (Bilancio di previsione)

TITOLO VII – ORGANI DI GARANZIA

Art. 66 (Commissione garante dello Statuto)

Art. 67 (Funzioni della Commissione garante dello Statuto)

Art. 68 (Difensore regionale)

Art. 69 (Comitato regionale per le comunicazioni)

Art. 70 (Consiglio per le pari opportunità)

TITOLO VIII – APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71 (Procedimento di approvazione dello Statuto)

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 (Entrata in vigore)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(La Regione Lombardia)

1. La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana secondo i principi della Costituzione e dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.
2. La Regione Lombardia è costituita dalla città metropolitana di Milano, dai territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e dei comuni in esse compresi.
3. La Lombardia partecipa, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea.
4. Capoluogo della Regione è Milano, la cui funzione di città metropolitana è disciplinata dalla legge; Milano è sede del Consiglio, della Presidenza e della Giunta regionale.
5. La Regione ha bandiera, stemma, gonfalone, fascia propri stabiliti con legge regionale.

Art. 2

(Elementi qualificativi della Regione)

1. La Regione Lombardia esprime l'autonomo governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per renderne effettivi i diritti e le libertà.
2. Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono la promozione delle libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, dei cittadini che vivono e risiedono in Lombardia e il superamento delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.
3. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:
 - a) promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro, assicurando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché la tutela dell'occupazione e del lavoro dipendente in ogni sua forma, favorendone la continuità;
 - b) assume le iniziative necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo lombardo e della competitività territoriale nell'ambito dell'Unione europea, valorizzando il naturale spirito imprenditoriale della sua popolazione in un quadro di concertazione con le forze sociali ed economiche per il perseguimento del bene comune;
 - c) favorisce e valorizza le forme di cooperazione e di solidarietà sociale, l'associazionismo ed il volontariato;
 - d) assicura il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;

- e) promuove politiche di piena integrazione sociale degli stranieri residenti sul suo territorio, nel rispetto delle norme statali e comunitarie;
- f) persegue il riconoscimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle identità culturali, nonché la salvaguardia delle tradizioni storico-locali e linguistiche delle comunità residenti nel proprio territorio;
- g) promuove le iniziative necessarie a rendere effettiva la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine;
- h) assicura a tutti i cittadini i necessari servizi, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'educazione e formazione permanente, alla tutela della salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale, alla circolazione e ai trasporti;
- i) promuove ed attua interventi di sostegno alla famiglia;
- j) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e la libertà di pensiero, di parola, di insegnamento e di ricerca storica e scientifica, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
- k) tutela l'ambiente e le risorse naturali e cura la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico, anche a garanzia delle generazioni future;
- l) promuove i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale lombardo.

4. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Art. 3 (Principio di sussidiarietà)

1. La Regione, in attuazione del principio autonomistico garantito dalla Costituzione, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali all'interno del proprio territorio e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà, perseguendo il contenimento dei costi.

2. La Regione riconosce e promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini ad associarsi per contribuire allo svolgimento di attività di interesse generale per la comunità regionale.

3. Al fine di realizzare un esercizio coordinato delle funzioni amministrative sul territorio, la Regione pone a fondamento della propria azione la collaborazione con la città metropolitana, le province, i comuni, singoli o associati, nonché con le autonomie funzionali e con le formazioni sociali ed economiche.

Art. 4 (Autonomie territoriali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente quelle funzioni amministrative che siano suscettibili di essere amministrare unitariamente e promuove lo svolgimento da parte degli enti locali delle funzioni relative agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.

2. Con legge regionale è trasferita ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse esclusivamente locale. Possono essere altresì conferite agli enti locali ulteriori funzioni amministrative.

3. La Regione favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, ed in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate.

4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione, o comunque rientranti nelle competenze legislative di quest'ultima.

5. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'interesse della comunità regionale la Regione contribuisce all'esercizio delle funzioni amministrative, disponendo le risorse necessarie.

Art. 5 (Autonomie funzionali)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate attorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.

Art. 6 (Autonomie sociali)

1. La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione al governo della comunità regionale attraverso il metodo della concertazione, definito con legge regionale.

Art. 7 (Leale collaborazione)

1. La Regione adotta il principio di leale collaborazione come metodo ordinario di svolgimento della sua azione politica e amministrativa, promuovendo uno stretto coordinamento con lo Stato, le altre Regioni e le autonomie territoriali.

2. A tal fine instaura regolari procedure di consultazione con gli enti esponenziali degli interessi di volta in volta coinvolti nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative di sua spettanza.

Art. 8 (Rapporti internazionali e comunitari)

1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti della Costituzione, promuove e sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, altri soggetti di diritto internazionale pubblico, ed enti territoriali interni ad altro Stato.

2. La Regione partecipa al processo di integrazione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di autodeterminazione dei popoli previsto dalla Carta delle Nazioni

Unite e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi di rispetto dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell'ambito istituzionale dell'Unione europea.

3. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera ed inter-territoriale europea, e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività economiche, sociali e culturali.

4. La Regione sostiene le comunità dei lombardi nel mondo.

Art. 9

(Principio di solidarietà interregionale)

1. La Regione, compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, promuove il superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e l'affermazione delle loro rispettive autonomie, in osservanza dei principi di responsabilità e trasparenza.

2. La Regione ispira alla solidarietà la propria legislazione in materia di entrata e di spesa, perseguendo la massima valorizzazione delle risorse pubbliche.

Art. 10

(Principi di partecipazione)

1. La Regione:

- a) promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;
- b) favorisce la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e amministrative, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche;
- c) valorizza il costituirsi di ogni associazione che intenda concorrere con metodo democratico alla vita politica e amministrativa della Regione.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi sui testi normativi e sugli atti di programmazione che hanno un impatto economico.

Art. 11

(Pubblicità e trasparenza)

1. La Regione assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della propria azione legislativa ed amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività della Regione e alla formazione delle politiche regionali.

2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione e dell'accesso dei cittadini, come singoli e negli enti associativi

liberamente scelti, ai procedimenti e agli atti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

Art. 12
(Ricerca ed innovazione)

1. La Regione incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base ed applicata al riguardo, così come quanto necessario al raggiungimento di risultati di eccellenza in tale ambito, ivi compresi gli aspetti attinenti la formazione delle decisioni e la loro divulgazione; a tal fine predispone mezzi e procedure per la valutazione degli effetti delle politiche regionali secondo le disposizioni del Regolamento generale del Consiglio.

2. La Regione predispone procedure e strumenti idonei ad adattare i suoi procedimenti decisionali alle innovazioni e alle conoscenze delle comunità tecnico-scientifiche, chiamate a parteciparvi attivamente.

3. La Regione impronta la propria azione amministrativa e i rapporti con la società lombarda al pieno utilizzo delle conoscenze scientifiche e tecniche acquisite in modo imparziale e neutrale e degli strumenti tecnologici disponibili, nonché ad un costante sforzo di innovazione alla ricerca della massima efficienza ed efficacia.

Art. 13
(L'uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità)

1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.

2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale stabilisce condizioni di parità per l'accesso alle liste nelle consultazioni elettorali, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma settimo, della Costituzione.

3. La Regione assicura una presenza equilibrata di entrambi i generi negli organi di governo della Regione e degli enti ed aziende dipendenti e nelle società a partecipazione regionale per le quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE

Capo I – Il Consiglio regionale

Art. 14
(Il Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.

2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.

3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri, sono stabilite con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.

4. Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. Fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Art. 15 **(Convalida dell'elezione)**

1. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede il Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta del Consiglio secondo le norme stabilite nel Regolamento generale.

2. Prima della convalida il Consiglio può provvedere soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, che sono validi anche nel caso di mancata convalida di uno o più consiglieri.

Art. 16 **(Esercizio della funzione di consigliere regionale)**

1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni all'atto della proclamazione.

4. Ogni consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere direttamente da ogni ufficio regionale, da istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del suo mandato.

5. Ai consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale.

Art. 17 **(Funzioni del Consiglio regionale)**

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nelle materie attribuite dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

3. Spetta al Consiglio in particolare:

- a) approvare il Regolamento generale del Consiglio di cui all'articolo 38 ed il regolamento contabile;
- b) formulare proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;
- c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
- d) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
- e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- f) approvare il programma regionale di sviluppo, il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione proposti dal Presidente della Regione;
- g) deliberare in merito all'iniziativa e all'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- h) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;
- i) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio;
- j) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- k) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale;
- l) istituire con legge le autorità amministrative e le agenzie regionali;
- m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con legge regionale;
- n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- o) approvare i regolamenti della Regione ai sensi del Titolo III, Capo IV;
- p) eleggere i componenti degli organi collegiali regionali la cui nomina sia riservata al Consiglio;
- q) deliberare, nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze, le nomine degli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale;
- r) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti di cui all'articolo 55, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.

Art. 18
(Il Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e resta in carica per la durata della legislatura.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori; programma i lavori del Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento generale.

Art. 19
(L'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale.
2. L'Ufficio di presidenza, costituito nella prima seduta del Consiglio regionale, esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.
3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento generale.

Art. 20
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento generale.
2. Il Regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei gruppi consiliari. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo fanno parte del gruppo misto.
3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Art. 21
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale.
2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal Regolamento generale.
3. Possono anche essere costituite commissioni speciali.

4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la vigilanza ed il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti di cui all'articolo 55, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno.

Art. 22
(Commissioni d'inchiesta)

1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite qualora un terzo dei componenti del Consiglio ne faccia motivata richiesta all'Ufficio di presidenza.
3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta ad un consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 23
(Indagini conoscitive)

1. Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, possono procedere alla consultazione e all'audizione degli assessori e dirigenti regionali, degli organi ed uffici dipendenti dalla Giunta, degli enti locali, delle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, di associazioni, cittadini ed esperti.

Art. 24
(Programmazione dei lavori)

1. L'attività del Consiglio regionale e delle commissioni è organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base delle norme del Regolamento generale.
2. Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare e quelli presentati dai gruppi di minoranza, sottoposti obbligatoriamente al voto di merito da parte del Consiglio.
3. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento generale.

Art. 25
(Autonomia del Consiglio regionale)

1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.

3. Il personale, appartenente al ruolo organico consiliare, garantisce l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio.

Art. 26
(Prerogative dell'opposizione)

1. Il Regolamento generale disciplina le attività del Consiglio regionale nel rispetto delle prerogative delle minoranze, avendo particolare riguardo a:

- a) programmazione dei lavori del Consiglio;
- b) attivazione della Commissione garante dello Statuto;
- c) attivazione di poteri di verifica e di controllo;
- d) obbligo di risposta immediata alle interrogazioni su materie specificatamente individuate.

Art. 27
(Audizione preliminare)

1. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 2, prima del loro insediamento, si presentano davanti alla commissione consiliare permanente riguardante il settore di rispettiva competenza, al fine di attestare pubblicamente la loro qualificazione ed idoneità a svolgere i compiti ad essi assegnati.

2. La seduta a ciò dedicata si conclude con la redazione di un parere motivato.

Capo II - Il Presidente della Regione e la Giunta

Sezione I – Il Presidente della Regione

Art. 28
(Elezione e durata in carica del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale della Regione. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2. Il Presidente della Regione è membro del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

Art. 29
(Il Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.

2. Promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

3 Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.

4. Il Presidente della Regione nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

5. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.

6. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.

7. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal Regolamento generale.

Art. 30 (Cessazione dalle funzioni)

1. Il Presidente della Regione cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.

2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Art. 31 (Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.

2. In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede immediatamente alla indizione delle elezioni secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Art. 32
(Il Vicepresidente)

1. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni volontarie le funzioni del Presidente della Regione sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
2. Il Vicepresidente dispone immediatamente gli adempimenti necessari per l'indizione delle elezioni politiche regionali.

Sezione II - La Giunta regionale

Art. 33
(La Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. E' composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori.
2. La Giunta regionale esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno.
3. Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

Art. 34
(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:
 - a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
 - c) esercita la potestà regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III;
 - d) esercita l'attività di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;
 - e) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed ogni altro atto di programmazione finanziaria;
 - f) regola l'esercizio della propria attività interna;
 - g) promuove i giudizi di legittimità costituzionale ed i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio;
 - h) vigila sull'attività degli enti e aziende dipendenti e partecipati;
 - i) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e comunque ogni altro provvedimento per il quale la legge assegni in via generale la competenza alla Regione;
 - j) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale.

Art. 35

(Censura verso uno o più assessori)

1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. A seguito dell'approvazione di una mozione di censura nei confronti di assessori il Presidente della Regione riferisce al Consiglio sulle decisioni di competenza.

TITOLO III - ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

Capo I - Le fonti. Avvio dei procedimenti normativi

Art. 36

(Legge regionale statutaria e legge regionale)

1. Lo Statuto è approvato con legge regionale statutaria secondo le procedure di cui all'articolo 71.
2. Le materie che la Costituzione e lo Statuto assegnano alla potestà legislativa della Regione sono disciplinate dalla legge regionale.

Art. 37

(Riserva statutaria di legge regionale ed esercizio della potestà regolamentare della Regione)

1. L'esercizio della potestà legislativa spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.
2. Per quanto di competenza della Regione la regolazione delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali è riservata alla legge regionale.
3. I regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sono deliberati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 50.
4. I regolamenti regionali sono adottati, secondo il procedimento di cui all'articolo 51, nelle materie non riservate alla legge regionale.
5. I regolamenti della Regione devono sempre fare espresso riferimento alla fonte da cui discendono.

Art. 38

(Regolamento generale del Consiglio regionale)

1. Spetta al Regolamento generale la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dei procedimenti del Consiglio regionale.

2. Il Regolamento generale è deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta in ogni suo articolo e nella votazione finale su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. Prima della votazione finale del Consiglio, un quarto dei suoi componenti, con le modalità previste dal Regolamento generale, può chiedere che la proposta sia sottoposta alla Commissione garante dello Statuto per valutarne la compatibilità statutaria.

4. In caso di parere negativo la proposta è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

5. Il Regolamento generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che sia stabilito un termine diverso.

Art. 39

(L'iniziativa delle leggi regionali e dei regolamenti delegati dallo Stato)

1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti delegati dallo Stato appartiene ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, a cinquemila elettori, ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.

2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa.

3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, possono farsi assistere dagli uffici preposti istituiti presso il Consiglio e la Giunta regionale.

Art. 40

(Qualità e impatto della normazione)

1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.

2. I testi normativi e gli atti di programmazione sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato di cui all'articolo 43.

Capo II - Il procedimento legislativo ordinario

Art. 41

(Le fasi)

1. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte della competente Commissione consiliare, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale.

2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta sulla base delle disposizioni del Regolamento generale, non comporta alcuna omissione delle fasi stabilite dal comma 1.

Art. 42

(Partecipazione alla fase istruttoria del procedimento legislativo)

1. La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali ed economiche.

2. Il Regolamento generale stabilisce le modalità con le quali ciascuna commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa assegnati associazioni ed enti individuati dal suo ufficio di presidenza.

3. Le osservazioni e le proposte pervenute sono esaminate dalla commissione e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Art. 43

(Comitato paritetico di controllo e valutazione)

1. Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, secondo le norme del Regolamento generale, un Comitato nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in modo paritetico.

2. Il Comitato propone, d'intesa con le commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative.

Art. 44

(Votazione finale a maggioranza qualificata)

1. Prima della votazione finale del Consiglio sui progetti di legge in materia di trasferimento e conferimento delle funzioni agli enti locali ovvero del loro accentramento in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il Consiglio delle autonomie locali, con le modalità dettate dal Regolamento generale, presenta al Presidente del Consiglio regionale un parere. In caso di parere negativo la legge potrà essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio regionale.

2. Le leggi dirette a disciplinare il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali nonché degli organi e degli strumenti previsti dallo Statuto che realizzano forme di partecipazione democratica, sono approvate dal Consiglio con la maggioranza assoluta.

Art. 45

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro dieci giorni dalla sua approvazione con le formule disciplinate da legge regionale.

2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

3. Qualora la legge sia stata dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.

4. I termini di cui ai commi 1 e 3 sono sospesi nel caso di richiesta di pronuncia della Commissione garante dello Statuto. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la commissione si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'art. 67, comma 2.

Capo III – I procedimenti legislativi speciali

Art. 46

(Legge regionale di iniziativa degli enti locali)

1. Qualora su una proposta di iniziativa di Consigli comunali e provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, la proposta stessa è sottoposta nella prima seduta all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti e su di essa il Consiglio delibera nel merito, con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 47

(Legge regionale in materia comunitaria)

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. Tale legge dispone inoltre che all'attuazione si possa provvedere nell'ambito dei principi da essa determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa.

2. La legge regionale in materia comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Il progetto di legge regionale in materia comunitaria è presentato annualmente dal Presidente della Regione. Esso è approvato dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le disposizioni del Regolamento generale che garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale ed il suo diretto coinvolgimento nella procedura.

4. Eguale e diretto coinvolgimento consiliare deve essere assicurato dalla Giunta con riguardo alla definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto comunitario.

5. Qualora l'adeguamento ad atti normativi comunitari o a sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee debba avvenire entro una scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all'iniziativa del Presidente della Regione sono approvati secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale.

Art. 48
(Legge finanziaria e bilancio regionale)

1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in un'apposita sessione di bilancio disciplinata dal Regolamento generale.
2. Nel corso della sessione di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio il disegno di legge finanziaria, nonché uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale di contabilità.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
4. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Art. 49
(Legge per il riordino normativo)

1. Il Consiglio regionale può disporre il riordino di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi ed i criteri direttivi del riordino, nonché il termine entro il quale il Presidente della Regione è tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli.
2. La proposta di legge è trasmessa alla Commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.

Capo IV - Il procedimento di approvazione dei regolamenti regionali

Art. 50
(Regolamenti delegati)

1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del Regolamento generale, che può anche deferirli alla Commissione consiliare competente.
2. Resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio regionale di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.
3. Il Consiglio regionale può attribuire alla Giunta l'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1. La Giunta provvede, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 51
(Regolamenti regionali)

1. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i regolamenti regionali:

- a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;
- b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio, che stabilisce le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;
- c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari, salvo che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.

Art. 52
(Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione)

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi provvede entro cinque dalla loro approvazione, con le formule previste dalla legge.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine maggiore.

3. I termini di cui al comma 1 sono sospesi nel caso di richiesta di pronuncia della Commissione garante dello Statuto. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Commissione si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità, ovvero dalla data di conferma del regolamento stesso da parte del Consiglio o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.

TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 53
(Principi generali dell'azione amministrativa)

1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalla legge, statale e regionale, e dallo Statuto.

2. La Regione impronta l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.

4. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.

5. La legge regionale assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.

Art. 54
(Organismi di studio e di ricerca)

1. L'amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del Consiglio e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari all'esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto.

2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 55
(Enti del sistema regionale)

1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle autonomie locali e funzionali e ai privati, le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici, istituiti e ordinati con legge regionale. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati.

2. La Giunta regionale provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, salvi i casi previsti dalla legge.

3. Al Consiglio spettano le nomine negli organi di garanzia e controllo di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio regionale successivamente all'approvazione del bilancio regionale, nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

5. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della Giunta e del Consiglio.

Art. 56
(Ordinamento degli uffici regionali)

1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

2. È applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

3. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 57

(Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione)

1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi in conformità all'articolo 39.

2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia finanziaria e tributaria.

3. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto.

4. I cittadini lombardi, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.

Art. 58

(Referendum abrogativo)

1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o cinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del Consiglio regionale.

3. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio; di ratifica od esecuzione di accordi internazionali e interregionali; di adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari.

4. Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge.

6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se al voto partecipa almeno un terzo del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione prima che siano trascorsi cinque anni.

8. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum abrogativo.

Art. 59
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate.

2. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo.

Art. 60
(Referendum territoriale)

1. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali a norma dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 61
(Il Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali si compone di un numero di membri non superiore a e dura in carica per l'intera legislatura regionale. Ne fanno parte di diritto i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, il Presidente della città metropolitana e i Presidenti delle province lombarde, nonché i rappresentanti dei comuni, delle comunità montane e delle province e delle loro associazioni rappresentative a livello regionale, nazionale ed europeo, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità precisate dalla legge, esprime al Consiglio regionale e alla Giunta parere obbligatorio in merito alle modifiche dello Statuto regionale; agli atti di finanza pubblica regionale; ai progetti di legge in materia di riparto delle competenze tra Regione ed enti locali e distribuzione delle risorse e dei trasferimenti regionali; ai progetti di legge disciplinanti le funzioni amministrative locali; alle politiche regionali di programmazione economico-sociale e territoriale.

4. La legge individua ulteriori provvedimenti per cui sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, richiedere alla Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi di cui all'articolo

127, secondo comma, della Costituzione, nonché segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato.

6. Nelle materie di cui al comma 3 il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa e regolamentare, nei modi stabiliti dalla legge.

7. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce fino ad un massimo di membri nella composizione integrata con le autonomie funzionali, per esprimere pareri sul programma regionale di sviluppo, sul documento di programmazione economico – finanziaria regionale, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, nonché sugli altri atti indicati dalla legge.

8. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza dei suoi componenti in caso di parere negativo del Consiglio delle autonomie locali; la Giunta regionale può discostarsi dal parere negativo con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in una sessione di lavoro in composizione integrata per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali riguardanti i rapporti con le autonomie locali, formulando indicazioni e proposte.

TITOLO VI – FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE

Art. 62

(Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con l'ordinamento dello Stato e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità ed alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.

3 La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.

4. La Regione provvede inoltre a recepire ed applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.

Art. 63
(Programmazione regionale)

1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.
2. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo di destinazione.
3. La Regione può ricorrere all'indebitamento, contraendo di mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese di investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 64
(Documento di programmazione economico finanziaria)

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni della Regione e stabilisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.
2. Il documento di programmazione economica finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale, che lo approva entro il 30 settembre.

Art. 65
(Bilancio di previsione)

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.

TITOLO VII – ORGANI DI GARANZIA

Art. 66
(Commissione garante dello Statuto)

1. La Commissione garante dello Statuto è l'organo regionale autonomo e indipendente per la verifica e il controllo della conformità dell'attività regionale allo Statuto.
2. È composta da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari titolari di materie giuridiche, avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché magistrati ordinari del grado di consiglieri di Corte d'Appello o amministrativi e contabili, collocati a riposo.

4. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina, non sono rieleggibili e sono incompatibili con altra carica pubblica elettiva, ferma restando la rilevanza di un conflitto.

5. La legge, approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, determina le modalità dell'esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

Art. 67 **(Funzioni della Commissione garante dello Statuto)**

1. La Commissione garante dello Statuto:

- a) predisporre la relazione in sede di prima deliberazione del progetto di legge regionale statutaria ai sensi dell'articolo 71, comma 2;
- b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali e dei regolamenti approvati, prima della loro promulgazione o emanazione, su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali o del Presidente della Giunta regionale;
- c) si pronuncia sulla compatibilità statutaria del Regolamento generale del Consiglio ai sensi dell'articolo 38, comma 3;
- d) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
- e) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi.

2. Se la Commissione si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia della Commissione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

3. Se la Commissione si pronuncia nel senso della non conformità del regolamento regionale ne dà comunicazione al Presidente della Regione affinché il regolamento venga sottoposto al riesame della Giunta che può confermarlo con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati. Per i regolamenti di competenza del Consiglio si applicano le procedure di cui al comma 2.

Art 68 **(Difensore regionale)**

1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.

2. Il Difensore regionale:

- a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;

- b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dell'infanzia e dell'adolescenza, dei contribuenti, dei consumatori e degli utenti;
- c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.

4. Il Difensore è scelto tra soggetti di riconosciuta e significativa esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con voto segreto.

5. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.

7. La legge, approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

Art. 69

(Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, organo regionale indipendente di garanzia, svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni di legge.

Art. 70

(Consiglio per le pari opportunità)

1. È istituito presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato Consiglio per le pari opportunità.

2. La composizione e le funzioni del Consiglio sono stabilite da legge regionale.

3. Il Consiglio effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parità e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.

TITOLO VIII – APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71

(Procedimento di approvazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
2. Prima della votazione finale del Consiglio relativa alla prima deliberazione del progetto di legge regionale statutaria, la Commissione garante dello Statuto presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sul testo.
3. Il Consiglio esamina in seconda deliberazione il progetto di legge regionale statutaria articolo per articolo prima del voto finale; non sono ammessi emendamenti ed è sempre richiesta la maggioranza assoluta.
4. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione.
5. Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3 ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
6. La legge regionale statutaria definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione.
7. Lo Statuto è pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.
8. In nessun caso può essere inserito nello Statuto una disposizione dichiarata dalla Corte costituzionale contrastante con la Costituzione a seguito del ricorso del Governo ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72

(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto regionale entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge regionale statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PROGETTO DI LEGGE

“STATUTO D’AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA”

RELAZIONE

Premessa

In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione, la Commissione speciale Statuto, istituita il 5 dicembre 2006 e insediata con l'elezione del Presidente il 5 marzo di quest'anno, ha ricevuto il mandato di elaborare il testo del nuovo Statuto d'autonomia della Lombardia.

Il progetto statutario qui presentato è il risultato di un percorso di riflessione e di studio approfondito e articolato, sia in sede politica sia in sede tecnica, condotto fin dall'inizio con spirito unitario e bipartisan.

I lavori si sono aperti con la ricognizione delle esperienze delle precedenti commissioni Statuto e con le relazioni degli esperti su specifiche tematiche (aprile-maggio). Utile, in quella fase, è stato anche il documento di orientamento e di sintesi del procedimento statutario, trasmesso dal Presidente del Consiglio nel marzo scorso. Per l'attenzione sempre dedicata alla Commissione il ringraziamento al Presidente è ben più che un atto formale.

È seguita la fase dell'istruttoria, rivolta in particolare all'esame di alcune tematiche fondanti, quali la sussidiarietà, la partecipazione, i rapporti Regione/Europa, la valutazione delle politiche regionali, le pari opportunità e, da ultimo, la forma di governo (giugno-luglio-settembre).

In settembre si è svolta una sessione di consultazioni con le rappresentanze delle autonomie territoriali, delle autonomie funzionali e delle formazioni sociali ed economiche aderenti al Patto per lo sviluppo, con l'intento di mettersi in ascolto e in dialogo con una parte vitale della Lombardia e per acquisirne indicazioni e contributi.

Con il bagaglio di questa attività di studio, approfondimento e confronto, è stato possibile redigere una prima bozza di Statuto, frutto della qualificata collaborazione tra l'Ufficio di Presidenza della Commissione e il Collegio degli esperti, cui va, anche in questa sede, il ringraziamento per la qualificatissima collaborazione.

La prima bozza statutaria porta la data del 17 ottobre. Il testo è stato trasmesso subito ai componenti della Commissione e ai Presidenti dei gruppi consiliari, oltre che a una molteplicità di soggetti, interni alla Regione ed esterni, interessati e sensibili ai lavori statutari.

La seconda versione del 15 novembre, contenente le proposte di integrazione e modifica presentate da alcuni gruppi consiliari, è stata inviata a tutti i consiglieri regionali in previsione del dibattito in Aula sulle tematiche statutarie (4 dicembre 2007), ed ha consentito a tutti loro di poter intervenire in modo informato.

Il progetto che oggi viene presentato costituisce pertanto lo sforzo di portare a sintesi le importanti e qualificate opinioni espresse in Consiglio ed in Commissione.

Sin dal suo avvio la Commissione ha sempre agito nella piena consapevolezza del rango costituzionale della Regione, del fatto, cioè, di essere istituzione politica con finalità di carattere generale e con forte valenza legislativa, come stabilito dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001.

A più di trentacinque anni dal precedente Statuto, l'obiettivo è quello di realizzare una riforma che intende mettere l'istituzione regionale nella condizione di esercitare non soltanto le funzioni indicate dall'articolo 117, ma anche i maggiori poteri previsti dall'articolo 116 e le responsabilità che deriveranno dall'applicazione del federalismo fiscale dell'articolo 119 della Costituzione.

Una Regione come la Lombardia ha oggi i titoli per esplorare i confini della sua autonomia, spingendo al massimo talune interpretazioni della Corte costituzionale che sono state definite restrittive da una parte importante della dottrina.

È significativo che il progetto abbia il titolo “Statuto d’autonomia della Lombardia”. Per essere pari a questa ambizione la definizione di “Carta fondamentale” non deve essere solo un semplice modo di dire, ma l’espressione di una volontà profonda che accomuna tutti al di sopra delle rispettive parti politiche.

Gli assi portanti del progetto sono la forma di governo imperniata sulla elezione diretta del Presidente della Regione e il rafforzamento robusto delle funzioni, delle prerogative e del ruolo del Consiglio regionale.

La scelta di questa forma di governo, benché non sostenuta da tutte le forze politiche, è normata in maniera chiara e coerente, senza tentavi di imbrigliarne surrettiziamente le potenzialità.

Il rafforzamento e la valorizzazione del Consiglio, dichiaratamente perseguiti, sono assolutamente necessari non soltanto per riequilibrare la concentrazione di potere in capo all’Esecutivo derivante dalla forma di governo prescelta, ma per dare sostanza e qualità alle funzioni di legislazione, programmazione, controllo e alta amministrazione dell’Assemblea.

Il rafforzamento del Consiglio è incardinato su molte proposte fortemente innovative, di seguito sinteticamente descritte nell’analisi del testo.

Un punto fondamentale è costituito dalla volontà di favorire la messa in rete di tutte le risorse di cui la comunità dispone, siano esse quelle pubbliche delle autonomie territoriali, quelle delle formazioni sociali ed economiche, della cooperazione e del volontariato, quelle delle autonomie funzionali, che operano tutte insieme per rispondere ai bisogni presenti nella comunità.

Nel corso dei lavori della Commissione si è discusso a più riprese sulla qualità dello Statuto come strumento di difesa e di espressione della democrazia regionale, vale a dire sul rapporto tra l’istituzione regionale e le tendenze sociali e culturali che si muovono dentro la società; come percepirle e rappresentarle, quali canali di partecipazione offrire.

Dentro questo quadro assumono centralità i concetti della partecipazione e della sussidiarietà. Il testo riconosce il ruolo fondamentale delle autonomie territoriali per lo svolgimento di attività di interesse generale, in quanto titolari, in particolar modo il comune, delle funzioni amministrative. In questo modo si configura un ruolo forte del sistema delle autonomie locali.

Il progetto di legge riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone, assicurando la loro partecipazione al governo della comunità regionale, attraverso il metodo della concertazione. Riconosce, altresì, le autonomie funzionali come soggetti rappresentativi di interessi pubblici di rilevanza regionale.

La Corte costituzionale ha considerato gli elementi qualificativi della Regione e le norme programmatiche come espressioni di valore culturale e politico, prive di rilevanza giuridica. Vi sono tuttavia principi qualificanti che non sono solo la replica di norme costituzionali ai quali non si può rinunciare.

L'identità sociale, storica e culturale della Lombardia connota ogni articolo del testo e ispira l'impianto del nuovo Statuto.

L'eventuale Preambolo, di cui abbiamo ampiamente parlato, sarà redatto al termine della discussione in Commissione, dovrà essere in sintonia con i principi generali e potrà richiamare i valori e gli ideali che l'istituzione regionale considera come punti di riferimento nei rapporti fra le persone, le comunità e le istituzioni.

La Lombardia, non possiamo mai dimenticarlo, è una Regione veramente plurale per storie, culture, territori, con un forte sentimento religioso e una concezione laica delle istituzioni.

Il Titolo I delinea le disposizioni di principio.

L'articolo 1 individua gli elementi costitutivi della Regione, con la novità della città metropolitana.

L'articolo 2 definisce gli elementi qualificativi della Regione.

La Lombardia garantisce la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale.

Gli obiettivi e le politiche fondamentali sono: la tutela dell'occupazione e del lavoro in ogni sua forma; il sostegno della cooperazione, della solidarietà sociale, dell'associazionismo e del volontariato; il rispetto delle diverse culture, etnie, religioni e la piena integrazione sociale degli stranieri residenti; la promozione delle politiche volte allo sviluppo del sistema produttivo lombardo e della competitività territoriale nell'ambito dell'Unione europea e la valorizzazione dello spirito imprenditoriale della popolazione; il riconoscimento e la salvaguardia delle identità culturali e delle tradizioni storico-locali e linguistiche; il diritto al godimento dei servizi primari quali l'abitazione, la salute, l'istruzione e la sicurezza sociale; il sostegno alla famiglia; la tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio.

Particolarmente importante e innovativo è l'impegno della Regione a promuovere e sviluppare le condizioni per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia legislativa (attuazione del regionalismo differenziato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), e ad attuare forme di federalismo fiscale (articolo 119 della Costituzione).

La Lombardia si propone altresì di promuovere le iniziative volte a rendere effettive la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine.

Tra i principi trovano collocazione, in posizione eminente, la leale collaborazione, la pubblicità e la trasparenza, la partecipazione e la sussidiarietà, sia orizzontale che verticale.

La Lombardia, in osservanza del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie territoriali (comuni, città metropolitana e province) e delle autonomie funzionali, al fine di realizzare l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sul territorio (articoli 4 e 5).

Le autonomie sociali (articolo 6) sono chiamate a partecipare al governo della comunità regionale sulla base di modalità concertative.

I rapporti internazionali e comunitari della Lombardia sono normati dall'articolo 8. La Regione promuove e sviluppa rapporti internazionali, partecipa al processo di integrazione europea, sostiene la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale e le comunità dei lombardi nel mondo.

L'articolo 9 è dedicato alla solidarietà interregionale ed al superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle diverse aree del Paese, in osservanza del principio di responsabilità.

La Regione promuove la partecipazione di tutti i cittadini e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle sue politiche, e favorisce la più ampia diffusione dei risultati delle sue attività legislative e amministrative, utilizzando le risorse informative e tecnologiche più adeguate (articolo 10).

Sulla ricerca e l'innovazione è imperniato l'articolo 12. La Lombardia si propone di incentivare la ricerca di base ed applicata e predispone procedure e strumenti idonei ad adattare i suoi procedimenti decisionali alle innovazioni e alle conoscenze delle comunità tecnico-scientifiche. L'azione regionale è tesa ad un costante sforzo di innovazione, senza tuttavia tralasciare la ricerca della massima efficienza e del contenimento dei costi.

L'articolo 13 rappresenta una svolta nel campo delle pari opportunità di genere. La Lombardia è impegnata ad adottare leggi, programmi e azioni tesi a garantire la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica e l'equilibrata presenza di uomini e donne negli organi di governo della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti. La declinazione di questo principio sarà attuato già in sede di elaborazione della nuova legge elettorale.

Il Titolo II disciplina la composizione ed il funzionamento degli organi regionali.

La composizione dell'Assemblea rimane ferma ad 80 consiglieri. Come prevede la Costituzione il sistema di elezione è rinviato alla legge elettorale regionale, che dovrà garantire la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali (articolo 14).

I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni all'atto della proclamazione, hanno il diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio (articolo 16).

L'articolo 17 conferisce all'Assemblea le funzioni di legislazione, programmazione ed alta amministrazione, in armonia con le recenti riforme costituzionali.

Ad essa è inoltre attribuita la innovativa funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, in attuazione di una scelta che il nostro Consiglio ha già operato da tempo e che ha confermato con la sottoscrizione della "Carta di Matera".

Al Consiglio è demandato, infine, il potere di deliberare in merito all'iniziativa e all'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Gli articoli 18 e 19 si riferiscono ai poteri ed alle funzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. A queste norme, che attualmente sono stabilite soltanto nel Regolamento interno, è conferito rilievo statutario.

La disciplina sulla composizione dei gruppi e sulla loro consistenza numerica minima è demandata al Regolamento generale (articolo 20).

Le commissioni consiliari, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante, oltre che quelle di controllo e di vigilanza sull'attività della Regione (articolo 21).

Un terzo dei consiglieri ha la possibilità di attivare commissioni d'inchiesta, la cui presidenza è affidata ad un esponente della minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti (articolo 22).

A garanzia delle sue funzioni il Consiglio ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa (articolo 25).

Con l'articolo 26 si intende assicurare la più ampia garanzia dei diritti e delle prerogative delle minoranze, prefigurando una sorta di "Statuto delle opposizioni" per quanto riguarda in particolare la partecipazione alla programmazione dei lavori del Consiglio, l'attivazione della Commissione garante dello Statuto e l'attivazione di poteri di verifica e di controllo.

Le commissioni consiliari hanno la facoltà di audire i rappresentanti nominati dalla Giunta in enti, aziende, agenzie dipendenti dalla Regione prima del loro effettivo insediamento, al fine di verificarne la qualificazione e l'idoneità a svolgere i compiti assegnati (articolo 27).

Il Presidente della Regione, eletto direttamente e rinnovabile per una sola volta (articolo 28), dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli assessori, scelti anche al di fuori del Consiglio regionale tra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri regionali. Entro quindici giorni dalla formazione dell'esecutivo, il Presidente illustra il proprio programma di governo al Consiglio regionale, il quale interviene nelle forme previste dal Regolamento generale, senza che ciò possa ovviamente assumere la forma di un voto di fiducia (articolo 29).

L'articolo 31 disciplina le modalità di presentazione della sfiducia nei confronti del Presidente della Regione in conformità al dettato costituzionale.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di 16 assessori ed esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento (articolo 33).

Le attribuzioni della Giunta sono elencate nell'articolo 34. La Giunta ha poteri di natura esecutiva ed attuativa del programma di governo, promuove, dandone comunicazione al consiglio, i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione e vigila sull'attività degli enti, aziende dipendenti o società partecipate dalla Regione.

Gli assessori possono essere oggetto di una mozione di censura individuale (articolo 35) che, se approvata, impegna il Presidente della Giunta a riferire all'Assemblea sulle decisioni di competenza.

Il Titolo III è dedicato all'attività normativa della Regione.

Gli articoli 36 e 37 disciplinano l'esercizio della potestà legislativa del Consiglio regionale e la riserva statutaria di legge regionale per la regolazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Il Consiglio regionale (articolo 38) si dota di un Regolamento generale, approvato a maggioranza assoluta, che stabilisce l'organizzazione, il funzionamento e i procedimenti.

Il potere di iniziativa legislativa e regolamentare è attribuito ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione, al Consiglio delle autonomie locali, a cinquemila elettori, ai consigli provinciali e comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori (articolo 39).

L'articolo 40 dispone che i progetti di legge e gli atti di programmazione siano accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa e sull'impatto della regolazione; i testi devono essere improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali ed economiche. A tal fine le commissioni sono tenute ad informare i rappresentanti di questi soggetti dei provvedimenti ad esse assegnati. Le osservazioni e le proposte formulate dovranno essere esaminate dalle commissioni stesse e ricomprese nella relazione per il Consiglio (articolo 42).

Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi è prevista l'istituzione di un comitato paritetico tra maggioranza e minoranza chiamato a proporre, d'intesa con le commissioni consiliari competenti, l'inserimento nei testi di legge di formule per la valutazione ex post degli effetti attesi (articolo 43).

Per l'approvazione di alcuni importanti provvedimenti sono previste maggioranze rafforzate e qualificate: questo vale per il Regolamento generale del Consiglio, per la legge elettorale, per i progetti di legge in materia di trasferimento e conferimento delle funzioni agli enti locali, per la legge che regola il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per le leggi che disciplinano le forme della partecipazione democratica (articolo 44).

Le proposte di iniziativa dei consigli comunali e provinciali rappresentanti la maggioranza degli elettori, sulle quali non sia stata presa alcuna decisione dopo sei mesi dalla presentazione, sono sottoposte all'esame del Consiglio nella prima seduta successiva e su di esse il Consiglio stesso è impegnato a deliberare nel merito con precedenza su ogni altro argomento (articolo 46).

È prevista una speciale procedura consiliare per l'approvazione della legge comunitaria. Ciò non soltanto a motivo del nuovo ordinamento costituzionale europeo, ma per il ruolo sempre più rilevante della Lombardia in Europa e nel contesto internazionale. Il progetto è presentato annualmente dal Presidente della Regione ed approvato dall'Assemblea nell'ambito di una specifica sessione, con la garanzia di una piena informazione e di una diretta partecipazione del Consiglio alle attività di adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario (articolo 47).

L'articolo 49 consente di disporre il riordino normativo di una materia determinata. La Giunta regionale è tenuta, sulla base di principi e criteri indicati dal Consiglio, a presentare una proposta di legge redatta in articoli che, dopo il passaggio in commissione, è approvata dall'Assemblea con la discussione generale e la sola votazione finale.

Per quanto attiene al potere regolamentare, al Consiglio è riservata l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato (articolo 50); i regolamenti regionali sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio da rendersi da parte delle commissioni consiliari competenti entro un termine predeterminato (articolo 51). Questa scelta è dettata dal contenuto fortemente tecnicistico dei regolamenti e tuttavia anche dal loro valore politico che richiama quello legislativo.

Il Titolo IV tratta dell'amministrazione regionale.

Sono normati i principi generali dell'azione amministrativa, della disciplina degli enti dipendenti e dell'ordinamento degli uffici regionali, mantenendo il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

L'attività amministrativa è improntata all'imparzialità, al buon andamento, alla trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, ed alla semplicità delle sue procedure.

È disciplinata in termini generali la programmazione come metodo dell'attività amministrativa regionale e sono garantiti, sulla base dei principi della legge n. 241/1990, il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e l'individuazione di un responsabile della correttezza dei procedimenti, nonché la conclusione del procedimento stesso entro un termine certo (articolo 53).

L'articolo 54 è dedicato agli organismi di studio e di ricerca che sono chiamati a mettere a disposizione del Consiglio e della Giunta le informazioni e i dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni legislative e programmatiche. Si tratta di una scelta che va implementata con grande concretezza poiché le prerogative del Consiglio, di gran lunga rafforzate, richiedono l'apporto di adeguate risorse umane e strumentali che attualmente sono carenti.

L'ordinamento degli uffici regionali è stabilito con legge cui è demandata anche la disciplina delle funzioni dei dirigenti e dei loro requisiti professionali (articolo 56).

Il Titolo V norma le forme della partecipazione e le strutture della sussidiarietà.

L'iniziativa legislativa popolare è prevista all'articolo 57, con l'eccezione della materia finanziaria e tributaria.

È consentita l'attivazione di referendum popolari abrogativi di leggi, regolamenti o atti generali della Regione, salvo che per materie predeterminate. Il quesito referendario è approvato ove al voto partecipi almeno un terzo del corpo elettorale e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Sull'ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello Statuto (articolo 58).

Gli articoli 59 e 60 disciplinano rispettivamente il referendum consultivo e il referendum territoriale.

Importante ed innovativa è la disciplina del Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo regionale necessario previsto dall'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione.

Il CAL (articolo 61) è organo di alta consulenza e rappresenta tutto il sistema delle autonomie locali presenti ed attive nel territorio lombardo. Di esso fanno parte i rappresentanti delle autonomie territoriali (comuni, città metropolitana, comunità montane, province e loro associazioni rappresentative a livello regionale, nazionale ed europeo).

Il CAL esprime pareri su progetti di legge e su tutti gli atti adottati in funzione degli interessi locali che in esso trovano rappresentanza e coordinamento. Sulle materie di sua competenza esercita il

potere di iniziativa legislativa e regolamentare. Può richiedere alla Giunta, informandone il Consiglio, di promuovere la questione di legittimità istituzionale nei casi di cui all'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, nonché segnalare eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato.

Il CAL si riunisce in composizione integrata con i rappresentanti delle autonomie funzionali per l'esame dei provvedimenti riguardanti la programmazione economico-finanziaria regionale e i piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica.

In caso di parere negativo del CAL il Consiglio regionale deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Giunta è tenuta invece, ove si discosti dal parere, a una motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

Un'innovazione importante è la previsione di una sessione annuale di lavoro, in composizione integrata, per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali riguardanti i rapporti con le autonomie locali. Si tratta di una sorta di "stati generali" regionali per restare il più possibile in presa diretta con gli interessi vitali che si muovono, collaborano e si confrontano sul nostro territorio.

Il Titolo VI disciplina la finanza e la programmazione economica della Regione.

L'autonomia finanziaria della Regione e la partecipazione alla perequazione nazionale sono normate dall'articolo 62.

Gli articoli 64 e 65 si riferiscono al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, stabilendo tempi e procedure per la loro presentazione e approvazione da parte del Consiglio.

Il Titolo VII tratta degli organi di garanzia.

Si propone l'istituzione della Commissione garante dello Statuto (articolo 66), formata da cinque componenti con titoli altamente qualificanti, con il compito di verificare e controllare la conformità dei provvedimenti normativi allo Statuto. Questo nuovo organo trova motivazione nella volontà di attuare una concezione forte del regionalismo.

Ove la Commissione si pronunci nel senso della non conformità degli atti normativi allo Statuto, gli atti stessi devono essere sottoposti al riesame del Consiglio, e qualora il Consiglio intendesse approvarli nel testo originario senza modifiche, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

L'articolo 68 disciplina le funzioni del Difensore regionale, organo indipendente a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

I suoi compiti sono notevolmente ampliati rispetto a quelli svolti attualmente. Il Difensore regionale svolge funzioni di tutela dei detenuti, dell'infanzia e dell'adolescenza, dei contribuenti, dei consumatori e degli utenti, oltre ad altre funzioni previste dalla legge.

L'articolo 69 è dedicato al Comitato regionale per le comunicazioni, organo regionale indipendente di garanzia chiamato a svolgere funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni.

L'articolo 70 istituisce il Consiglio regionale per le pari opportunità cui è demandata la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e la funzione di verifica e vigilanza sulla corretta applicazione del principio di parità nelle leggi e nei programmi regionali. Il Consiglio opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.

I Titoli VIII e IX riguardano l'approvazione e la revisione dello Statuto e le norme transitorie e finali.

L'articolo 71 norma il procedimento di approvazione dello Statuto, in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 123 della Costituzione.

L'articolo 72 disciplina l'entrata in vigore dello Statuto regionale.